

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 41 DEL 15/01/2026

O G G E T T O

RINNOVO DELLA CONVENZIONE EX ART. 15 L. N. 241/90 TRA IL COMUNE DI CHIAMPO E L’AZIENDA ULSS 8 BERICA PER L’UTILIZZO DEI LOCALI COMUNALI DA DESTINARE A “CENTRO DIURNO CHIAMPO E ALTA VALLE”, PER PERSONE CON DISABILITÀ. QUINQUENNIO 2026-2030.

Proponente: UOC DISABILITA E NON AUTOSUFFICIENZA DISTRETTO OVEST
Anno Proposta: 2026
Numero Proposta: 30/26

Il Direttore dell’U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza del Distretto Ovest e ad interim Direttore dell’U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza del Distretto Est riferisce:

Con deliberazione n. 74 del 25/02/2016 l’Azienda ULSS n. 5 Ovest Vicentino, confluita nell’attuale Azienda ULSS n. 8 Berica, ha approvato la convenzione quinquennale con il Comune di Chiampo e il Centro Servizi Assistenziali “S. Antonio” di Chiampo e Alta Valle per la realizzazione di un centro servizi per persone con disabilità, denominato “Polo per la disabilità”, nello stabile sito a Chiampo in Via F. Baracca n. 21.

Con successivo provvedimento n. 1942 del 9/12/2020, questa ULSS ha rinnovato la convenzione per il quinquennio 2021-2025.

Inoltre, con deliberazione n. 1204 del 2/07/2021, è stato approvato il contratto tra le parti di comodato d’uso gratuito con rimborso da parte di questa ULSS delle sole spese per l’utilizzo delle utenze erogate tramite contatori comunali, oggetto di rendiconto annuale.

In detto stabile ha trovato posto un centro diurno per persone con disabilità, con capacità ricettiva di 23 posti, autorizzato all’esercizio con Decreto di Azienda Zero n. 544 del 19/11/2024 e accreditato con DGR n. 1233 del 10/10/2022, inserito a pieno titolo nella programmazione locale di cui ai documenti attuativi del Piano di Zona dei servizi sociali e socio-sanitari, recepiti con deliberazione n. 304 del 27/02/2025.

I locali comunali continuano a presentarsi adatti alle necessità dell’Azienda ULSS n. 8 Berica, che prosegue la gestione e l’erogazione negli stessi delle attività e dei servizi del centro diurno a favore delle persone con disabilità, di età compresa fra 18 e 64 anni, con l’obiettivo di offrire opportunità educative, socializzanti ed assistenziali, favorendo percorsi di mantenimento dell’autonomia e di supporto all’inclusione sociale.

La convenzione in parola è scaduta il 31/12/2025 e può essere rinnovata per ulteriori cinque anni.

Il Comune di Chiampo, con deliberazione consiliare del 30/12/2025, ha espresso la volontà di procedere al rinnovo della convenzione, redatta ai sensi dell’articolo 15 (Accordo fra pubbliche amministrazioni) della Legge n. 241/1990 e s.m.i., per la prosecuzione delle attività del “Centro Diurno Chiampo e Alta Valle”, a favore di persone con disabilità.

L’allegato documento convenzionale, valevole per il quinquennio 2026-2030, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. 1), impegna i soggetti sottoscrittori a porre in essere ogni attività necessaria alla piena e completa attuazione delle azioni in essa previste, in conformità ai criteri informatori della stessa, sulla scorta delle specifiche competenze istituzionali e dei risultati fino ad ora raggiunti.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra:

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di rinnovare la convenzione tra il Comune di Chiampo e l’Azienda ULSS n. 8 Berica per l’utilizzo dei locali comunali siti in Via F. Baracca n. 21, da destinare a “Centro Diurno Chiampo e Alta Valle”, a favore di persone con disabilità, allegata al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (All. 1), per le motivazioni indicate in premessa;
2. di stabilire che la convenzione avrà durata quinquennale dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2030 e potrà essere rinnovata per un ulteriore quinquennio su espressa volontà delle parti;
3. di prendere atto che per la prosecuzione delle attività del “Centro Diurno Chiampo e Alta Valle”, oggetto della presente convenzione, su questa Azienda grava l’onere derivante dalle spese sostenute per l’utilizzo delle utenze erogate tramite contatori comunali, sulla scorta di un rendiconto annuale;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI



CITTÀ di CHIAMPO
Provincia di Vicenza



Rep. N. _____

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEI LOCALI COMUNALI PER I
SERVIZI DEL "CENTRO DIURNO CHIAMPO E ALTA VALLE"
PERIODO 2026-2030**

TRA

il **COMUNE DI CHIAMPO** con sede legale in Piazza G. Zanella n. 42 – 36072 Chiampo, P.IVA: 00292910247/C.F.: 81000350249, rappresentato dal **Dott. Filippo Negro**, il quale interviene in questo atto nella sua qualità di **Sindaco** che agisce nell'interesse, in nome e per conto del Comune stesso, autorizzato alla relativa sottoscrizione giusta deliberazione di Consiglio Comunale _____;

E

l'**AZIENDA ULSS N. 8 BERICA** con sede in Vicenza, Viale F. Rodolfi, n. 37 - codice fiscale 02441500242, legalmente rappresentata dalla **Dott.ssa Patrizia Simionato**, Direttore Generale, domiciliata per la carica in Vicenza (VI), Via F. Rodolfi n. 37, a quanto qui di seguito autorizzata, con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Veneto in data 26 febbraio 2024 n. 11, la quale agisce in quest'atto nell'interesse, in nome e per conto dell'Azienda ULSS n. 8 medesima;

PREMESSO

- che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata in Italia il 13 febbraio 2009, riconosce il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società favorendo la loro piena integrazione e partecipazione in condizioni di parità;
- che l'art. 3 della Costituzione Italiana, al suo primo comma, consacra il sommo principio della pari dignità, come diritto di chiunque ad un eguale trattamento sociale e come valore da cui deriva la tutela dei diritti correlati al pieno sviluppo della persona umana;
- che i richiamati articoli 2, 3, 32, 38, 76, 78 e 117 della Carta Costituzionale garantiscono, in particolare, alle persone con disabilità gli stessi uguali diritti inviolabili che spettano a tutte le donne e gli uomini, in condizioni di parità di trattamento e di non discriminazione;
- che la Legge 5 febbraio 1992, n.104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità", così come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n.162 "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n.104, disciplina misure di sostegno in favore di persone con disabilità grave e prevede che le Regioni possano disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con permanente e grave limitazione dell'autonomia personale, modalità di realizzazione di programmi di aiuto e



di sostegno alla persona;

- che la Legge 8 novembre 2000, n.328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" prevede che i Comuni, d'intesa con le Aziende Unità Sanitarie Locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale volto al recupero e all'integrazione sociale della persona con disabilità;
- che con la L.R. 22/2002 e la D.G.R. n. 84/2007 sono stati disciplinati l'autorizzazione e l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali;
- che la DGR n. 1859/2006 ha inizialmente delineato le linee di indirizzo per il sistema della domiciliarità e della residenziale per l'area della disabilità;
- che la DGR n. 740 del 14/05/2015 ha definito il contenuto abilitativo assistenziale delle attività e delle prestazioni a carattere semiresidenziale del "Centro Diurno", riqualificandolo altresì come "un servizio territoriale" rivolto alle persone con disabilità e post-scolare, con diversi profili di autosufficienza, il quale fornisce degli interventi e delle prestazioni a carattere educativo-abilitativo-assistenziale, riabilitativo e di socializzazione, per l'aumento e/o mantenimento delle loro capacità residue;
- che con il Decreto Legislativo n. 62 del 03/05/2024, in attuazione dell'art. 1 comma 5, lett. a), b), c,), d) e h) della Legge 22 dicembre 2021 n. 227, sono state disciplinate: la condizione di disabilità, la valutazione di base, di accomodamento ragionevole, la valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato, al fine di assicurare alle stesse il riconoscimento della propria condizione di disabilità, per rimuovere gli ostacoli e per attivare i sostegni utili al pieno esercizio, sulla base dell' uguaglianza, delle libertà e dei diritti civili e sociali nei vari contesti di vita, liberamente scelti;
- che l'Amministrazione Comunale di Chiampo ritiene di rilevante interesse pubblico concorrere in modo determinante alla realizzazione sul territorio di un sistema di assistenza ai cittadini, con particolare riferimento alle persone con disabilità, anche in collaborazione con l'Azienda ULSS n. 8 Berica, attraverso specifiche progettualità e servizi;
- che in esecuzione al Decreto Dirigenziale dell'UOC – Autorizzazione all'esercizio e Organismo Tecnicamente Accreditante – n. 312 del 02/12/2020 dell'Azienda Zero è stato autorizzato l'esercizio, ai sensi della L.R n. 22/2002 del "Centro Diurno per le persone con disabilità "Chiampo e Alta Valle- Polo per la disabilità" (denominato di seguito anche CEOD) ubicato nei locali di proprietà comunale in Via Baracca n. 21 di questo Comune, gestito da anni dall'Azienda ULSS n. 8 Berica;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 71 del 17.12.2015 è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Chiampo, l'Azienda ULSS n.5 e il Centro Servizi Assistenziali "S. Antonio" Chiampo e Altavalle per l'istituzione e la realizzazione a Chiampo di un centro servizi per persone con grave disabilità denominato "Polo per la disabilità";
- che tra il Comune di Chiampo e l'Azienda ULSS n. 8 Berica sono state stipulate successive convenzioni, di cui l'ultima Rep. n. 542/2 del 23/12/2020 valida per 5 anni dalla data di sottoscrizione, per la realizzazione e per l'attuazione delle finalità del CEOD di Chiampo;



- che il comma 2 dell'art. 4 della citata convenzione prevede che alla scadenza il rapporto convenzionale si intende risolto di diritto senza che nessuna delle parti abbia onere alcuno d'invio di preavviso;
- che altresì con atto Rep. n. 4132 del 23/07/2021 è stato sottoscritto con l'Azienda ULSS n. 8 Berica il rinnovo del contratto di comodato d'uso per la realizzazione del "Centro Diurno Chiampo e Alta Valle", valido per 5 anni;
- che i locali comunali in Via F. Baracca n. 21 continuano a presentarsi adatti alle necessità dell'Azienda ULSS n. 8 Berica, che prosegue la gestione e l'erogazione negli stessi delle attività ed i servizi del CEOd di Chiampo a favore delle persone con disabilità;
- che l'obiettivo prioritario dei sottoscrittori della presente convenzione, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, è favorire l'accoglienza e la permanenza delle persone con disabilità in un ambiente adeguato offrendo loro interventi di vita indipendente che hanno caratterizzato l'istituzione e le finalità del "Centro Diurno Chiampo e Alta Valle";

CONSIDERATI

- l'art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il quale prevede che le *"amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;
- il Piano di Zona e i relativi documenti attuativi;
- la vigente normativa in materia di disabilità nazionale e regionale e gli atti amministrativi disposti dall'Azienda ULSS n. 8 Berica in merito;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 OGGETTO E FINALITÀ

1. Il Comune di Chiampo concede all'Azienda ULSS n. 8 Berica come sopra rappresentata, che accetta, l'utilizzo dei locali comunali siti in Via F. Baracca n. 21, per lo svolgimento del servizio e delle attività del "Centro Diurno Chiampo e Alta Valle", al fine di dare prosecuzione ai percorsi di accoglienza e la realizzazione dei servizi, azioni e attività del "Centro Diurno Chiampo e Alta Valle" di cui alle richiamate convenzioni n. 187/2 del 25/02/2016 e Rep. n. 574/2 del 23/12/2020 nonché l'attuazione di altre attività progettuali definite in merito da normative nazionali, regionali e dall'Azienda ULSS n. 8 Berica;
2. I suddetti locali di proprietà comunale vengono concessi all'Azienda ULSS n. 8 Berica nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, i quali sono perfettamente noti all'Azienda ULSS n. 8 Berica per la continuazione della gestione diretta ed in via esclusiva del CEOd di Chiampo.



Art. 2 COMODATO D'USO

1. L'uso strumentale del bene immobile sarà regolato da apposito contratto di comodato d'uso secondo le disposizioni del codice civile.

Art. 3 ONERI E IMPEGNI

1. Il Comune concede i locali all'AULSS n. 8 Berica a titolo gratuito, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2, riconoscendo le finalità di carattere sociale e assistenziale ivi svolte e rilevando il preminente interesse pubblico e generale.
2. L'Azienda ULSS n. 8 Berica si impegna a corrispondere al Comune di Chiampo unicamente i costi relativi al servizio di riscaldamento e i costi per l'utenza idrica dei locali in parola, sulla base di idoneo rendiconto annuale predisposto dal Comune, provvedendo al relativo pagamento entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta di rimborso.

Art. 4 DURATA

1. La presente ha validità dal 1° gennaio 2026 fino al 31/12/2030 e potrà essere rinnovata per altri cinque anni, su espressa volontà delle parti.
2. Le parti possono recedere previa comunicazione formale da trasmettere via PEC almeno 90 giorni prima della data di recesso.

Art. 5 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NORME DI RINVIO

1. Le parti si impegnano a rispettare le disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.
2. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente atto, si fa espresso rinvio alle norme di legge vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

COMUNE DI CHIAMPO
Il Sindaco
Dott. Filippo Negro
Firmato digitalmente

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Il Direttore Generale
Dott.ssa Patrizia Simionato
Firmato digitalmente